

REGOLAMENTO (CEE) N. 1352/91 DELLA COMMISSIONE**del 23 maggio 1991****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS per prodotti lattiero-caseari importati in Spagna in provenienza dalla Comunità a dieci****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,****visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,****visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,****considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽¹⁾, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 334/91⁽²⁾, ha fissato per il 1991 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;****considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci dal 13 al 17 maggio 1991 per i formaggi della categoria 2 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il secondo trimestre;****considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative****che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande e a titolo di misura conservativa, rilasciare i certificati limitatamente a una percentuale delle quantità richieste per la categoria 2 e sospendere il rilascio di titoli per questi prodotti per la sola Comunità a dieci,****HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86, presentate nella Comunità a dieci dal 13 al 17 maggio 1991 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari della categoria 2 del codice NC ex 0406, sono accettate nella misura del 52,12 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità a dieci è provvisoriamente sospeso per i prodotti della categoria 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.